



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6204 del 12-06-2008

Tipo: Partenza



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 241/2008**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Bergamo*

In relazione al Vostro quesito del 9 maggio 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito ai compensi spettanti al professionista incaricato dall'ufficiale giudiziario di esaminare le scritture contabili al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili, ai sensi dell'art. 492, comma 8, c.p.c., si osserva quanto segue.

L'esame delle scritture contabili per l'individuazione di cose e crediti pignorabili costituisce un'attività riservata ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti, agli avvocati ed ai notai iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter delle disp. att. c.p.c.. Per l'espletamento di tale attività ai professionisti dovrebbero spettare i compensi determinati dall'apposita tariffa da emanarsi ai sensi degli artt. 179-bis e 169 bis, disp. att. c.p.c..

Nelle more dell'emanazione della suddetta tariffa, in virtù del principio analogico di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, mentre per le attività connesse alle operazioni di vendita dei beni mobili ed immobili è possibile far riferimento al DM 25/05/1999, n. 313, "Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302", per le attività previste dall'art. 492, comma 8, c.p.c. dovrà farsi riferimento alle previsioni contenute nelle tariffe professionali. Tali attività, infatti, sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico con il DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e, pertanto, i relativi compensi non trovano disciplina nel DM 25/05/1999, n. 313.

Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che qualora le attività di cui all'art. 492, comma 8, c.p.c. siano poste in essere da un dottore commercialista o da un ragioniere commercialista possano applicarsi i compensi previsti all'art. 32 del DPR 645/1994 (o dall'art. 32 del DPR 100/1997), che rinvia per la concreta quantificazione dell'onorario alle disposizioni dell'art. 24 del DPR 645/1994 (o dell'art. 24 del DPR 100/1997).

Con i migliori saluti.

Roma, 11 giugno 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)